

DIRITTO DI CRITICA

Il giornalista può scegliere i fatti su cui si basa la critica purché non ne stravolga il senso

-di Carlo Melzi d'Eril e Silvia Vimercati | 6 settembre 2016

La V sezione penale della Cassazione, con una sentenza ([la n. 26828 del 2016](#)) breve e molto ben scritta, ha affrontato due importanti questioni in tema di diffamazione. In primo luogo, ha ribadito che una cosa è la falsa rappresentazione dei fatti, altro è il giudizio critico degli stessi. Quest'ultimo è lecito se fondato su fatti veri ancorché incompleti, purché non finalizzato ad aggredire gratuitamente la sfera personale altrui. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che l'autore di un articolo non è responsabile del titolo se si è limitato a trasmettere il testo alla redazione.

La vicenda

Su un settimanale nazionale era stato pubblicato un articolo ritenuto lesivo della reputazione di una nota coppia dello spettacolo. In particolare, nella prospettiva delle persone offese, il giornalista, nel narrare il disagio manifestato da uno dei figli, avrebbe offerto una rappresentazione distorta e parziale del nucleo familiare, oltre che divergente rispetto ai modelli di vita cui le parti civili aderivano in pubblico.

La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente la scriminante del diritto di cronaca e di critica in merito al contenuto del "pezzo", escludeva la responsabilità del giornalista per il titolo e, pertanto, aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili.

La decisione della Cassazione

Nel rigettarlo, la Cassazione muove innanzitutto dai confini del diritto di critica. La critica è la manifestazione di un'opinione che, di per sé, non può essere né vera né falsa. Tuttavia, se la critica prende le mosse da un fatto, questo deve essere vero. La sentenza in commento si esprime su cosa debba intendersi per fatto vero, analizzando il tema sotto tre profili: la completezza, la manipolazione e le generalizzazioni. Il racconto incompleto, infatti, ben può essere ritenuto falso; tuttavia deve essere ritenuta lecita una selezione dei fatti in quanto l'articlista deve essere libero di poter indicare quanto utile per esprimere la propria opinione. Di qui, ove la critica si fondi su dati veri, sia continente nell'espressione e riguardi eventi di rilievo pubblico, deve essere «libera nella elaborazione e negli approdi, purché i fatti commentati non diventino il pretesto di una gratuita aggressione alla sfera personale».

Pure la manipolazione di dati veri, peraltro, può dare luogo a una affermazione falsa, ma perché ciò accada bisogna che dalla semplice selezione dei dati il giornalista passi al vero e proprio stravolgimento dei fatti.

Infine, la Corte considera le critiche mosse attraverso generalizzazioni. Il passaggio dal particolare al

generale, in linea di principio, può risolversi anch'esso in una falsificazione offensiva, ma perché questo si verifichi è necessaria un'elaborazione mistificatoria finalizzata ad aggredire le personalità morale del soggetto.

Il diritto di critica

In definitiva, lo spazio del diritto di critica delineato dalla Corte appare piuttosto ampio in quanto anche nel menzionare i fatti su cui si basa la critica si ammette la possibilità che il giornalista scelga quali fonti utilizzare e come valorizzarle per svolgere le proprie considerazioni, confermando così la tendenza a riconoscere nella libertà la regola e nelle restrizioni l'eccezione.

Venendo, infine, alla responsabilità per la formulazione del titolo, la Corte, applicando il principio in base al quale per il diritto penale è responsabile chi pone in essere la condotta criminosa, ha confermato l'indirizzo secondo cui, qualora un articolo non abbia di per sé portata offensiva, l'autore del testo non può essere chiamato a rispondere del titolo diffamatorio composto da altri. Più precisamente, la Cassazione ha ritenuto corretto il procedimento della Corte di merito che ha escluso la responsabilità del giornalista, il quale affermava di essersi limitato a redigere il contenuto dell'articolo, anche perché la sua versione corrispondeva alla prassi del giornale. E a ben vedere, chi conosce gli usi di una redazione, sa che di norma alla stesura delle titolazioni non provvedono i singoli giornalisti autori dei vari articoli.

In conclusione, in una materia sempre complessa e delicata, forse non molto di nuovo, ma certo tutto di buono.

© Riproduzione riservata